



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 2869 del 07/10/2019

Classifica: 008.05.01

Anno 2019

(7090528)

<i>Oggetto</i>	ISTANZA SILVERIA MAINESI PER TAGLIO BOSCHI CEDUI IN LOCALITA' "PINETE" NEL COMUNE DI FUCECHIO - ARTEA N. 2019FORATBIMNSSVR37T46G871L0480190101 - RIF. AVI 26483
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Luciana Gheri
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

GHELUC

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.;

I.4 – la L.R. n. 30 del 19/03/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 20/1194, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/200 ed alla L.R. 10/2010*”;

I.5 – le “*Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico*” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

II.6 – l’atto dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la posizione organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.7 - l’atto dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale la Dott.ssa For. Luciana Gheri è stata individuata quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II)PREMESSO

II.1 - che la sig.ra Silveria Mainesi, proprietaria dei terreni, ha presentato in data 14/11/2018, acquisita con protocollo n. 52483, domanda per il taglio di bosco ceduo di robinia e bosco ceduo di pioppo di 23 anni, in località “Pinete”, nelle particelle n. 47 e 59 del foglio di mappa n. 18 del Comune di Fucecchio, per una superficie complessiva di circa 02.99.83 ha, alla quale è stato attribuito il n. ARTEA 2019FORATBIMNSSVR37T46G871L0480190101;

II.2 - che l’area di intervento è localizzata all’interno del SIC IT5170003 “Cerbaie”;

II.5 – che a seguito dell’istruttoria di merito, con nota n. 78/19 del 06/09/2019, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, il seguente parere:

“Premesso che nell’area adiacente il fosso demaniale denominato in parte BV4254 ed in parte BV4248, nella quale era stata indicata la presenza di un ceduo di pioppo è invece presente una fustaia di pioppo.

Premesso che anche il fosso affluente in sinistra idrografica del suddetto corso d’acqua, è un fosso demaniale denominato BV4247.

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del DPGR 42/R del 25/07/2018 per svolgere le attività nell’area demaniale idrica e nell’intorno di 10 m devono essere acquisita anche l’autorizzazione idraulica del competente Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana.

*Si esprime **parere sfavorevole** al taglio del bosco ceduo nella suddetta porzione di fustaia di pioppo.*

*Si esprime **parere favorevole** al taglio come bosco ceduo matricinato del bosco ceduo di robinia, con le seguenti prescrizioni:*

- i.) il taglio di utilizzazione dovrà essere operato a raso in prossimità del colletto (art. 13 comma 3 del regolamento forestale);*
- ii.) **non dovranno essere rilasciate matricine di robinia**, ma dovranno essere rilasciate tutte le eventuali matricine ed allievi appartenenti ad altre specie, anche a quelle denominate minori (art. 12 del Regolamento forestale), di latifoglie con densità non inferiore alle minori entro un massimo di 80 matricine ad ettaro, al fine di concorrere alla diffusione di altre specie e di contenere lo sviluppo dei ricacci di robinia;*
- iii.) durante le operazioni di taglio, allo scopo di tutelare la biodiversità, devono essere salvaguardate e preservate da danni le eventuali specie arboree minori, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento forestale, in particolare il grande sorbo domestico presente nella parte centrale dell’area, nonché l’olmo ed il ciliegio rilevato nella parte settentrionale;*

- iv.) dovrà essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro, o frazione di ettaro, da destinare ad invecchiamento indefinito scelta tra i soggetti di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio;
- v.) le operazioni di esbosco che richiedano il transito dei mezzi meccanici sul terreno del bosco e sulle piste a fondo naturale, nonché di trasporto del materiale legnoso su viabilità permanente a fondo naturale, dovranno essere eseguite con terreno asciutto;
- vi.) per tutta la durata delle operazioni di taglio, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere delle dimensioni minime di centimetri 40 per 50, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni indicate dal Regolamento forestale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico.”;

II.6 - che in data 12/09/2019, acquisita con prot. n. 44227, la Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, ha trasmesso la nota con la quale esprime il seguente parere:

“Da un esame delle D.G.R. nn. 644/04, 1223/15 e 505/18, si reputa per l'intervento in oggetto, ai sensi della Del.G.R. n. 916/11, non necessario il passaggio al livello II (valutazione appropriata) della procedura di valutazione di incidenza, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i.) come indicato dalla D.G.R. 1223/15, sia **diradata**, e non ceduata, la fascia larga 10 m a partire dalle sponde dei corsi idrici BV4247; BV4248; BV4254; corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico regionale (così come individuato nella C.T.R. e dalla D.C.R. n. 57/2013 e s.m.i e rappresentati alla pagina https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265). Sia prelevato circa il 50% degli individui arborei, eliminando in particolare le piante secche, sbilanciate e instabili. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;
- ii.) con l'obiettivo di tutelare gli habitat forestali di interesse comunitario presenti (9160, 91M0), al fine di non incorrere nell'espansione delle specie alloctone invasive, si prescrive di non effettuare il taglio al colletto degli individui sparsi di Robinia pseudoacacia presenti, eventualmente, nella porzione, oggetto di taglio, della particella 59, ma di tagliarli a 1,5 m di altezza, rilasciando, intorno ad essi, una corona di piante legnose autoctone larga 5 m. Si propone alla Città Metropolitana, ai fini dell'applicazione della normativa forestale, di far propria la prescrizione sulla modalità di taglio, in virtù dell'articolo 13 comma 7 del Regolamento Forestale;
- iii.) per la medesima finalità anzidetta, nella porzione della particella 47, interessata dal taglio:
- siano rilasciate tutte le piante arboree autoctone diverse dalla Robinia;
 - sia rilasciata una fascia di rispetto profonda 10 metri, lungo il perimetro della tagliata, all'interno della quale sia eseguito il taglio delle piante di Robinia a 1,5 m da terra, non effettuando invece interventi selvicolturali sulle piante di origine autoctona. Si propone alla Città Metropolitana, ai fini dell'applica-

zione della normativa forestale, di far propria tale prescrizione in virtù dell'articolo 13 comma 7 del Regolamento Forestale;

- al fine di diversificare la composizione specifica, siano messe a dimora almeno 20 piante di Pioppo nero, non ibrido, nel rispetto della normativa vigente, immediatamente dopo aver condotte le operazioni di concentramento del legname; a tale scopo, ai soli fini del rispetto della normativa sulla biodiversità, potranno essere messi a dimora almeno 20 astoni di Pioppo nero di provenienza locale, prelevati da piante selvatiche, di fresco taglio, sempre immediatamente dopo aver condotte le operazioni di concentramento del legname;*

iv.) al fine di diversificare la composizione specifica del soprassuolo, ai sensi della D.G.R. 1223/15, siano rilasciate tutte le piante appartenenti alle specie sporadiche, di cui all'art. 12 c. 1 del Regolamento Forestale, quantunque presentanti diametro ridotto, includendovi anche il Carpino bianco, Rovere, Farnia ed il Bosso, eccettuate quelle instabili, inclinate e deperienti;

v.) al fine di migliorare la composizione specifica dei soprassuoli, ai sensi della D.G.R. 1223/15, sia attuata una selvicoltura d'albero volta a favorire gli individui, eventualmente presenti, delle seguenti specie di alto valore ecologico: Frassino maggiore e ossifillo, Olmi, Aceri, Tigli, Ciliegio, Rovere, Farnia;

vi.) come indicato dalla D.G.R. 1223/15, siano rilasciate:

- almeno tre piante ad ettaro o frazione di ettaro a invecchiamento indefinito di cui all'art. 12 c. 6 del Regolamento forestale;*
- almeno 2 piante/ha secche o deperienti o morte in piedi, escludendo quelle con criticità di tipo fitosanitario o le piante di specie pericolose per l'innescò di incendi boschivi, scelte fra quelle di dimensioni maggiori;*
- almeno 2 piante/ha morte a terra, scelte tra quelle di dimensioni maggiori, equivalenti a circa 15 mc di necromassa per ciascun ettaro, comunque da rilasciare avendo cura di non creare barriera al deflusso delle acque, né cumuli pericolosi per l'innescò di incendi e di fitopatie;*

vii.) siano rispettate eventuali pozze e le zone con ristagno idrico, anche a carattere temporaneo, che possono costituire habitat idonei, o potenzialmente tali, per specie vegetali di interesse conservazionistico e per la riproduzione di fauna protetta;

viii.) sia evitato l'utilizzo, come via di esbosco, dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento; sia previsto il loro attraversamento trasversale in punti opportunamente predisposti, osservando le indicazioni contenute nelle linee guida (denominate "Allegato 4 - Linee guida per la salvaguardia dell'ittiofauna nell'esecuzione dei lavori in alveo), redatte dall'Amministrazione Provinciale di Firenze in applicazione dell'art. 14 della L.R. 7/05, per la salvaguardia dell'ittiofauna;

ix.) al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, sia evitato l'impiego di macchine abbattitrici o abbattitrici/allestiatrici o di forwarders;

- x.) *le operazioni che impegnino mezzi gommati al di fuori di strade, piste forestali e imposti siano eseguite in condizioni di terreno asciutto;*
- xi.) *siano osservate tutte le norme vigenti nonché le prescrizioni che l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Città Metropolitana di Firenze vorrà impartire per la corretta esecuzione dei lavori.*

CONCLUSIONI

In base alle informazioni fornite, è possibile concludere che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate al precedente paragrafo..”;

II.7 - che in data 06/09/2019, con protocollo 43494, ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i., sono stati comunicati i parziali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

(III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.5 hanno espresso **esito sfavorevole** al taglio quale bosco ceduo nella particella catastale n. 59 del foglio di mappa n. 18 poiché, contrariamente

a quanto dichiarato, il soprassuolo presente non è un bosco ceduo di pioppo ma una fustaia di pioppo;

III.2 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.5 hanno espresso **esito favorevole** al taglio quale bosco ceduo nella particella catastale n. 47 del foglio di mappa n. 18;

III.3 – che le verifiche e valutazioni della Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del mare della Regione Toscana di cui al punto II.6 hanno espresso **esito favorevole**;

III.4 – che il richiedente ha dichiarato che gli interventi saranno eseguiti dall'impresa Soc. Agr. Fuoricampo S.r.l. C.F./p.IVA 01716270499

III.4 – che in data 16/09/2019, prot. n. 44783, è pervenuta una comunicazione nella quale non veniva presentata alcuna osservazione oggettiva alla comunicazione di parziali motivi ostativi di cui al punto II.7.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii., ai sensi della L.R. n. 30/2015 ed ai sensi del D.G.R. 916/2011, di:

- **non autorizzare** i taglio del bosco ceduo di pioppo nella particella catastale n. 59 del foglio di mappa n. 18
- **autorizzare** i taglio del bosco ceduo di pioppo nella particella catastale n. 47 del foglio di mappa n. 18
- che siano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti II.5 e II.6 del presente atto;
- che, qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione dei lavori, dovranno essere trasmessi, prima dell'inizio lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante;

- che entro il 31 ottobre, successivo alla scadenza di ogni stagione silvana, il richiedente deve comunicare le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose ricavate, ai sensi dell'art. 8 c. 2 bis del Regolamento forestale 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii..

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

IV.4 - **La presente autorizzazione ha validità per l'anno silvano in corso e per i due anni successivi, ad eccezione di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi per motivi non prevedibili al momento del sopralluogo.**

(V) TUTELA

V.1 - Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lg

Firenze **07/10/2019**

**BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA**

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”